



Seconda Università degli studi di Napoli

Ufficio Attività Studentesche

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 606 del 19.02.2003, con cui è stata emanata apposita regolamentazione formulata con riferimento alle modalità di erogazione dei fondi da destinare alle attività di cooperazione, promozione e scambi culturali interuniversitari, di cui al cap. 2/8 del Bilancio Universitario, nelle more di una rivisitazione della stessa, ai fini dello snellimento delle procedure, da parte di un'apposita Commissione, composta dai Presidi di Facoltà, nonché dai rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di Governo dell'Ateneo;

VISTO il testo concernente il Regolamento in discorso, redatto dalla predetta Commissione – a tal fine nominata con D.R. n. 605 del 19.02.2003 - e trasmesso dal Coordinatore della stessa con nota prot. n. 1040 del 23.05.2003;

VISTA la delibera del Senato Accademico di questo Ateneo n. 9 del 10.06.2003, dalla quale si evince l'approvazione della citata proposta di regolamentazione, con la sola modifica da apportarsi all'art. 6, riformulato nel modo che segue:
"Lo studente o il responsabile del gruppo è tenuto a presentare la documentazione delle spese di viaggio, soggiorno ed altro dalla quale si evinca la data di andata e ritorno e il nominativo di ciascun beneficiario, necessaria per la giustificazione dell'importo erogato dall'Ateneo";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università n. 11 del 18.06.2003, dalla quale si rileva l'approvazione della nuova regolamentazione in materia, con la ulteriore modifica – rispetto a quella deliberata dal Senato Accademico nella citata adunanza del 10.06.2003 e riferita all'art. 6 del regolamento in discorso – relativa all'art. 5, riformulato nel senso che segue:

ART. 5)

1. Entro 15 giorni dal termine dell'iniziativa, lo studente o il gruppo di studenti presenta al Preside della relativa Facoltà una relazione scritta sull'attività svolta e sugli obiettivi culturali e formativi conseguiti.
2. Il Consiglio di Facoltà valuta e delibera sulla relazione.
3. Lo studente o il responsabile del gruppo provvedono, nello stesso termine di cui al comma 1, a trasmettere all'Ateneo la documentazione relativa alle spese sostenute.
4. L'Ateneo provvede alla liquidazione delle spese, nel limite massimo della cifra corrisposta in anticipazione a ciascuno studente o gruppo. Eventuali spese non riconosciute sono detratte dall'ammontare anticipato e lo studente o il gruppo sono tenuti alla relativa restituzione.

RITENUTO comunque, di far salve le determinazioni già assunte dalle Facoltà dell'Ateneo alla luce del citato regolamento di cui al D.R. n. 606 del 19.02.2003;

RITENUTO altresì, di dare esecuzione alle predette delibere;

DECRETA

ART. 1) È emanato il nuovo Regolamento inerente alle modalità di erogazione dei fondi da destinare alle attività di cooperazione, promozione e scambi culturali interuniversitari



Seconda Università degli studi di Napoli

REGOLAMENTO

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE PROMOZIONE E SCAMBI CULTURALI INTERUNIVERSITARI DEGLI STUDENTI

ART. 1)

1. I fondi destinati alle attività di cooperazione, promozione e scambi culturali interuniversitari degli studenti costituiscono un capitolo autonomo del bilancio universitario, distinto dalle missioni e da ogni altra forma di contribuzione per la mobilità.
2. L'Ateneo, nell'ambito della disponibilità finanziaria, stabilisce ogni anno le quote da trasferire alle singole Facoltà per le attività di cui al comma 1.
3. I trasferimenti delle quote hanno luogo entro il 15 marzo di ogni anno.

ART. 2)

Le Facoltà formulano e approvano i programmi finalizzati alla partecipazione degli studenti alle attività di cui all'art. 1, comma 1.

ART. 3)

1. Gli studenti, nel rispetto dei regolamenti e in conformità ai programmi approvati dalle Facoltà, in forma singola o in gruppo, presentano le istanze di partecipazione, autocertificando la già acquisita disponibilità della struttura accogliente e impegnandosi, sotto propria responsabilità, a rendicontare secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6.
2. Ogni gruppo nomina un responsabile dei rapporti con l'Ateneo e la Facoltà, il quale rappresenta il gruppo e predispone la documentazione di cui al presente Regolamento.

ART. 4)


1. Le Facoltà, espletate le procedure di valutazione e approvate le istanze di partecipazione da parte dei Consigli di Facoltà, trasmettono agli organi di Ateneo l'elenco degli studenti e dei gruppi beneficiari, con indicazione dei relativi responsabili di questi ultimi.
2. Gli Uffici di Ragioneria dell'Ateneo provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco degli studenti beneficiari, alla anticipazione dell'intero importo a ciascuno studente e a ciascun gruppo.
3. Qualora l'iniziativa non abbia luogo, lo studente o il responsabile del gruppo è tenuto alla restituzione dell'anticipo ricevuto.

ART. 5)

1. Entro 15 giorni dal termine dell'iniziativa, lo studente o il gruppo di studenti presenta al Preside della relativa Facoltà una relazione scritta sull'attività svolta e sugli obiettivi culturali e formativi conseguiti.
2. Il Consiglio di Facoltà valuta e delibera sulla relazione.
3. Lo studente o il responsabile del gruppo provvedono, nello stesso termine di cui al comma 1, a trasmettere all'Ateneo la documentazione relativa alle spese sostenute.
4. L'Ateneo provvede alla liquidazione delle spese, nel limite massimo della cifra corrisposta in anticipazione a ciascuno studente o gruppo.
5. Eventuali spese non riconosciute sono detratte dall'ammontare anticipato e lo studente o il gruppo sono tenuti alla relativa restituzione.

ART. 6

1. Lo studente o il responsabile del gruppo è tenuto a presentare la documentazione delle spese di viaggio, soggiorno ed altro dalla quale si evinca la data di andata e ritorno e il nominativo di ciascun beneficiario, necessaria per la giustificazione dell'importo erogato dall'Ateneo.



Seconda Università degli studi di Napoli

degli studenti, di cui al cap. 2/8 del Bilancio Universitario, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

- ART. 2)** Il Regolamento di cui al precedente art. 1 entra in vigore dalla data del presente decreto rettorale di emanazione.
- ART. 3)** Sono fatte salve le determinazioni già assunte dalle Facoltà dell'Ateneo alla luce del precedente Regolamento di cui al D.R. n. 606 del 19.02.2003, citato nelle premesse.
- ART. 4)** Il Regolamento di cui all'art. 1, in virtù di quanto previsto dall'art. 20 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo, sarà affisso presso gli Uffici di Segreteria Studenti della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonché presso la Ripartizione Studenti di questo Ateneo.

Il medesimo Regolamento sarà altresì affisso all'Albo di Ateneo.

Caserta,

27 GIU 2003

PER COPIA CONFORME
Il Direttore Amministrativo

IL RETTORE
(Prof. Antonio GRELLA)

IL DELEGATO DEL RETTORE
Prof. Raffaele Rossiello

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO